

N. R.G. 13448/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federico Salmeri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13448/2020 promossa da:

con l'avv.

-attrice-

contro

con gli avv.ti

-convenuta-

Conclusioni:

Per

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso, così giudicare:

in via pregiudiziale: accertato e dichiarato che il Tribunale di Milano, adito dall'attrice, coincide con il foro del consumatore in relazione al domicilio della Sig.ra in Milano, Via

e pertanto è inderogabilmente competente a decidere la controversia, per l'effetto, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai Sig.ri

e confermare all'occorrenza quella del Tribunale di Milano quale foro del consumatore;

in via principale: accertata e dichiarata in uno la responsabilità extracontrattuale della minore per la causazione del sinistro occorso alla Sig.ra per

violazione dell'art. 2043 c.c. e contrattuale della associazione professionale

, per l'effetto: condannarli in via solidale tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla attrice, e specificamente:

danno biologico (13%)	€ 31.300,00
quattro giorni al 100%	€ 392,00
sessanta giorni al 75%	€ 4.410,00
trenta giorni al 50%	€ 1.470,00
trenta giorni al 25%	€ 735,00

Postumi ad oggi liquidabili in complessivi € 38.307,00, oltre a spese mediche sostenute per € 3.668,47 nonché al pagamento del corrispettivo delle lezioni di sci non godute, pari ad € 200,00



nonché € 1.099.00 per il mancato utilizzo della camera di albergo prenotata sino al 23 febbraio 2019. E così complessivamente € 43.274,47, ovvero quella somma maggiore o minore dovesse risultare in corso di causa, ai quali andrà aggiunto il danno morale ed esistenziale da liquidarsi all'occorrenza in via equitativa. Somme tutte da maggiorarsi di interessi e rivalutazione.

In via istruttoria: nella denegata ipotesi che venga contestato quanto sopra, si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale dei convenuti ed alla prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa da ricapitolarsi in prefiggendo termine. Testi riservati.

Si richiamano i documenti prodotti e le verbalizzazioni effettuate.

Si produce la dichiarazione indicata in narrativa.

Con vittoria di spese e competenze professionali.

*

Per:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano;

contrariis reiectis;

nel merito,

1. per i motivi dedotti, respingere tutte le domande formulate dall'attrice nonché ogni e qualsiasi altra domanda formulata e/o formulanda nei confronti della convenuta

in persona del direttore pro tempore perché infondate in fatto ed in diritto;

in ogni caso

2. condannare l'attrice alla rifusione delle spese e compensi professionali di giudizio.

In via istruttoria si chiede, ad ogni buon fine e senza inversione dell'onere della prova:

I) Ammettersi interrogatorio formale nonché prova per testi sulle circostanze capitolate in occasione della "MEMORIA AI SENSI DELL'ART. 183, CO. 6, N. 2, C.P.C." d.d. 25.08.2021 con i testi ivi indicati da sentire a mezzo di prova delegata presso il Tribunale di Bolzano, territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 203 c.p.c.

II) Ammettersi prova contraria sulle circostanze avversarie per mezzo dei testi indicati, da sentire sempre a mezzo di prova delegata dal Tribunale di Bolzano, territorialmente competente.

III) Ordinarsi l'espletamento di consulenza tecnica in ordine alle circostanze del sinistro per cui è causa, tenendo conto di tutti gli atti e documenti di causa, delle testimonianze da assumere e delle disposizioni in materia, il tutto anche al fine di potere meglio valutare l'asserito inadempimento e/o l'asserita negligenza della convenuta in persona del direttore pro tempore nell'espletamento delle sue prestazioni e servizi professionali.

IV) Ordinarsi a parte attrice, anche a norma dell'art. 210 c.p.c., di fornire tutte le dichiarazioni ed informazioni rispettivamente di esibire la documentazione relativa ad ogni forma di pagamento rispettivamente di ristoro patrimoniale e non patrimoniale per i medesimi fatti e/o eventi per cui è causa da parte di terzi, quali istituti che gestiscono assicurazioni sociali o enti previdenziali pubblici, datore di lavoro, assicurazioni infortunio, assicurazioni private ecc. (al riguardo si rinvia alle deduzioni già svolte in materia di divieto di cumulo risarcitorio e/o compensatio lucri cum danno - cfr., in particolare, Cass., Sezioni Unite, 22.05.2018, n. 12565).

§

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Sui fatti di causa.

Nel febbraio 2019, l'attrice si è iscritta ad un corso di lezioni individuali di sci presso la



Il 19 febbraio 2019, la _____ ha subito un sinistro durante la lezione col maestro _____, ciò provocandole la frattura del femore destro.

Questa la dinamica riassunta dall'attrice: *“la Sig.ra _____ prossima al termine della lezione, mentre si accingeva a completare l'ultima discesa sulla pista denominata _____ veniva investita dalla minore _____ che, pur trovandosi a monte rispetto alla stessa, e nonostante fosse tenuta a darle la precedenza, la colpiva violentemente all'altezza dell'anca destra. 5) E ciò, mentre il maestro che precedeva la sua allieva (_____) non si avvedeva sostanzialmente di nulla, quanto meno sino a quando non veniva richiamato dalle sue urla”* (cfr. pagg. 1 e 2 citazione).

La _____ sostiene pertanto che in capo alla minore _____ sussista una responsabilità extracontrattuale e che in capo alla Scuola si configuri una responsabilità di tipo contrattuale, per non aver il maestro di sci, cui era stata affidata la _____, sufficientemente vigilato sulla stessa evitando che terzi potessero causarle dei danni.

L'attrice ha dunque citato in giudizio la _____ nonché _____, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore _____. I _____ hanno eccepito, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.

Con ordinanza del 4 giugno 2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bolzano.

L'odierno giudizio dunque è proseguito tra l'attrice _____ e la _____ che ha contestato in fatto e diritto la pretesa avversaria.

Di talché, concessi i termini *ex art. 183 sesto comma c.p.c.*, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini *ex art. 190 c.p.c.*. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

*

2. Sulla responsabilità della

“La diabolica dimostrazione [in capo alla _____ ndr] di aver adempiuto alla propria obbligazione”¹ è offerta dalla stessa parte attrice.

La _____ invero assume che *“Nel caso di specie, quindi, non può ritenersi corretto il metodo di insegnamento adottato dal maestro, che precedeva la propria allieva indicando le posizioni da assumere via via, dovendosi ritenere che, più opportunamente, egli si fosse posizionato in zona*

¹ Cfr. pag. 9 atto di citazione.



limitrofa a monte, onde impedire che terzi potessero accidentalmente colpirla facendola cadere” (cfr. pag. 8 citazione).

Tale assunto è poi stato ribadito in comparsa conclusionale dell’attrice, in cui a pag. 12 si legge: *“Sciare a valle della allieva, senza mantenere in tale contesto alcun controllo neanche visivo sulla medesima e sui terzi, non consente affatto di invocare né l’imprevedibilità, né l’inevitabilità dell’evento”.*

Sicché, secondo la prospettazione difensiva attorea, *“sarebbe stato sufficiente che il maestro si mantenesse affiancato alla propria inesperta allieva sino alla conclusione della lezione (accorgimento assai banale e si direbbe normalmente attuato)” (cfr. pag. 12 comparsa conclusionale attorea).*

La difesa attore continua poi assumendo che: *“è altrettanto un fatto notorio che, ogni qual volta ci si trovi in presenza di allievi che non dimostrino una sufficiente padronanza dei fondamentali più elementari e non siano in grado di seguire disciplinatamente le istruzioni che vengono impartite, il maestro sia tenuto ad accompagnarli lungo tutta la pista, ovvero li debba precedere dando le spalle alla valle, in modo tale da soccorrerli per qualsiasi evenienza ovvero prevenire scontri con altri sciatori avvisandoli del pericolo” (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale).*

La domanda è manifestamente infondata.

E’ pacifico che il sinistro è avvenuto sul percorso di una pista “blu”, facile e dunque idonea per principianti.

La difesa attorea muove dall’errato assunto secondo il quale il maestro avrebbe dovuto posizionarsi a monte o a lato della propria allieva per proteggerla da impatti con altri sciatori.

Ora, è di comune esperienza ed agevolmente rilevabile secondo logica anche per chi non pratica l’attività sciistica che il maestro deve posizionarsi sempre a valle dell’allievo affinché quest’ultimo possa osservarne la tecnica ed apprendere, seguendolo ed imitandolo.

Il maestro pertanto -contrariamente a quanto sostiene la _____ ha adottato un metodo di insegnamento assolutamente corretto.

Del resto, come insegna la Suprema Corte, *“è altresì ovvio che, per quanta cautela sia profusa dal maestro di sci, è pur sempre possibile che l’allievo cada, per l’intrinseca natura dell’attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è dato imparare a sciare senza incappare mai in cadute. Sulla base di tali dati sarebbe erroneo sia assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall’allievo; sia che, comunque, poiché una caduta è altamente probabile sicché può essere*



considerata come un rischio accettato, delle lesioni subite dal minore [dall'allievo, ndr] la scuola non debba mai rispondere" (cfr. Cass. Sentenza n. 2559/2011, pagg. 5 e 6 parte motiva).

Pertanto, nella massima della suddetta sentenza si legge che è "onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile".

Ebbene, nella specie, tale prova è stata financo offerta dalla stessa avendo dedotto che il maestro si trovava a valle dell'allievo che ha subito il sinistro.

Pertanto, l'impatto con la sciatrice proveniente da monte non avrebbe potuto essere evitato dal maestro, la cui posizione rispetto all'allieva -si ribadisce- era del tutto corretta, a valle.

Inoltre, va osservato che il maestro si posiziona a valle non solo a fini dimostrativi, ma anche per controllare e scegliere la traiettoria migliore per l'allievo, verificando curva dopo curva ed a seconda delle capacità dell'allievo stesso la qualità della neve e la presenza di altri sciatori.

Tali verifiche non possono essere svolte se il maestro si posizionasse a monte, lasciando pericolosamente- all'allievo la scelta della traiettoria e della velocità di sciata.

Tali ovvie regole di insegnamento, oltremodo note essendo lo sci uno sport ampiamente diffuso e comunque agevolmente comprensibili, confermano la correttezza della condotta del maestro e la non imputabilità del sinistro alla Scuola.

Né potrebbe ragionevolmente pretendersi che i corsi individuali si svolgano in piste prive di altri sciatori ovvero con più maestri di sci -a monte, a valle e due di lato- a protezione dell'allievo.

Nemmeno può pretendersi che il maestro *si mantenesse affiancato*² alla in quanto in tale posizione il maestro sarebbe stato financo di intralcio all'allieva.

Quanto poi alla distanza tra la ed il maestro -se di 3-4 metri ovvero 15 metri-, la circostanza è del tutto inconferente, in quanto -ammesso pure che la distanza tra l'allieva ed il maestro fosse di 15 metri come sostiene solo nella memoria n. 2 parte attrice- ad ogni modo questa distanza è da considerarsi del tutto congrua, atteso che lo sci è uno sport dinamico e pertanto anche a bassa velocità la distanza tra due sciatori può ridursi o aumentare in tempi assai ristretti.

Pertanto, non appare condivisibile la doglianza di parte attrice secondo la quale al momento del sinistro "la venne lasciata priva di alcun controllo" (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale attorea).

Può dunque concludersi che non rientra nelle obbligazioni del maestro la protezione a modi scudo dell'allievo; diversamente, il maestro deve porre l'allievo nelle migliori condizioni per un sicuro

² Cfr. pag. 12 comparsa conclusionale attorea.



apprendimento, come avvenuto nella specie.

La Scuola dunque è esente da responsabilità ed il sinistro non le è addebitabile, in quanto il maestro ha scelto una pista blu in orario mattutino³ quando le condizioni del manto nevoso sono le migliori e le piste sono meno affollate, ponendosi a valle dell'allieva.

Del resto, posto che lo sci è uno sport intrinsecamente pericoloso, l'attrice non può certo pretendere che fosse evitato qualsivoglia infortunio.

Da ultimo, va stigmatizzato il richiamo da parte della difesa attorea alla tragedia di
del tutto fuori luogo, trattandosi di incidente la cui dinamica non è in alcun modo
sovrapponibile a quella del sinistro subito dalla e che pertanto nulla dimostra.

*

3. Conclusioni.

La domanda di parte attrice merita l'integrale rigetto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia (€ 43.274,47).

La natura documentale della causa -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) **rigetta** le domande di parte attrice;
- 2) **condanna** parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 6.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Milano, 6 settembre 2022

Il Giudice
(Federico Salmeri)

³ Cfr. doc. n. 2, in basso a sinistra, parte attrice.

